

Disegno di legge “Azioni per l'equilibrio della rappresentanza dei sessi e promozione di condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali: modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia)”.

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:

“5. Il candidato o la candidata alla carica di Presidente è indicato con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente soprannome e nome volgare. Le candidate alla carica di Presidente possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio. I candidati e le candidate alla carica di Consigliere provinciale, contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare, alternando candidature di genere diverso. Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio.”

2. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:

“La lista delle candidature deve rispettare la parità di genere. Nei casi in cui il numero complessivo delle candidature della lista sia inferiore al numero massimo consentito, è ammesso che un genere sia rappresentato in numero pari alla metà più uno delle candidature.”

Art. 2

1. All'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è aggiunta la lettera j bis):

“j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando i criteri di alternanza e di parità di genere previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 25 ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, rispettando, per quanto possibile, l'ordine di genere risultante dall'elenco; a tal fine forma provvisoriamente due elenchi di candidature, una per ciascun genere, rispettando l'ordine risultante dalla lista presentata; successivamente elenca le candidature secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'art. 25; cancella eventuali candidature, iniziando dall'ultima e procedendo in ordine inverso, fino a quando il numero di candidati rispetti la parità fra i due generi; concluse tali operazioni verifica che il numero complessivo delle candidature sia pari o superiore al numero minimo previsto; in caso contrario ricusa la lista;”

Art. 3

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:

“3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. L'elettore ha diritto di esprimere anche un secondo voto di preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. In caso contrario il secondo voto di preferenza è inefficace. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.”

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:

“2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; annulla eventuali voti di preferenza espressi oltre il primo che non rispettino il criterio stabilito dal terzo comma dell'art. 63; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.”

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:

“ 1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 63, comma 3, sono inefficaci; rimane valida la prima preferenza e, se espressa per un candidato di genere diverso, anche la seconda.”